



Agenzia per la Coesione Territoriale

Autorità di Gestione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027

CONVENZIONE

Per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale "Just Transition Fund Italia 2021-2027", CCI 2021IT16JTPR001

tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. 97828370581), rappresentata dal Dott. Giorgio Martini, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale – in quanto Autorità di Gestione (di seguito "AdG") del PN Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito "PN JTF"), presso questa domiciliata, in Via Sicilia 162/c - 00187 Roma.

e

la Regione Puglia (C.F. 01105250722), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito "OI") rappresentato dal dott. Pasquale Orlando Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ 2021-2027 - Responsabile struttura speciale attuazione POR, domiciliato in Via Gentile, 52, Bari

VISTO

a) il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) di seguito "Regolamento finanziario";

- b) il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF) e, in particolare, l'articolo 11 ove al paragrafo 2 lettera f) si prevede che *il piano territoriale per una transizione giusta contiene la “descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili”*;
- d) il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo PLUS (FSE+);
- e) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Nello specifico, l'articolo 71 ove al paragrafo 3 si prevede che *“L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità”. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;
- g) la Comunicazione COM/2019/640 finale del 11 dicembre 2019 “Il green deal europeo” della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che definisce l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse senza trascurare nessuna persona e nessun luogo;
- h) la Comunicazione COM/2020/150 final del 26 febbraio 2020 “Relazione per paese relativa all'Italia 2020” della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea e all'Eurogruppo pubblicata nell'ambito del Semestre europeo 2020 che nell'Allegato D individua i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro. Per l'Italia sono state indicate le aree della Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente;

- i) la Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 del Cipess, pubblicata in G.U. n. 94 del 22 aprile 2022, riguardante la programmazione della Politica di coesione 2021-2027, l'approvazione della Proposta di Accordo di partenariato 2021-2027, e la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il Ciclo di programmazione 2021-2027;
- j) l'Allegato II alla citata Delibera Cipess n. 78 del 22 dicembre 2021, in merito alle "Indicazioni per i Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) 2021-2027" dei Programmi comunitari 2021-2027;
- k) l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001(di seguito anche AP), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i Programmi previsti il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- l) il Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 (di seguito anche PN JTF), approvato con decisione della Commissione Europea C (2022) 9764 del 16 dicembre 2022, che individua l'AdG, ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale prevedendo altresì, ai sensi dello stesso articolo 71.3, la delega ad uno o più organismi intermedi delle funzioni individuate dall'AdG e delegate sotto la sua responsabilità;
- m) quanto previsto nel PN JTF al punto 3. "Meccanismi di governance" (Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera f) del Reg. (UE) 2021/1056) rispettivamente del Piano territoriale per una transizione giusta – Sulcis Iglesiente (d'ora innanzi PT SULCIS) e del Piano territoriale per una transizione giusta – Provincia di Taranto (d'ora innanzi PT TARANTO), nello specifico ai sottopunti 3.2. "Sorveglianza e valutazione" e 3.3. "Organismo/i di coordinamento e di sorveglianza Organismo o organismi responsabili del coordinamento e della sorveglianza dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi";
- n) la Determina n. 257 del Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 17 novembre 2021 con cui viene designato il dirigente dell'Ufficio 4 di staff al Direttore Generale dell'Agenzia – Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane, quale Autorità di gestione del PN JTF;
- o) la Determina n. 36 del Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 20 gennaio 2023 con cui è stato nominato il dirigente pro-tempore dell'Ufficio 1 "Coordinamento delle autorità di certificazione" dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, quale Autorità contabile del PN JTF;

- p) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 28/09/2023 con cui è stata individuata la Struttura Speciale Attuazione POR, nella persona dell'Autorità di Gestione del PR 2021-2027 quale OI nell'ambito del PN JTF;
- q) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro della Cultura n. 542 del 27/12/2022 con cui è conclusa la Valutazione Ambientale Strategica del "Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT";

CONSIDERATO CHE

- a) il PN JTF si inserisce nel quadro dei traguardi fissati in sede europea per un'economia climaticamente neutra (*Green Deal* europeo) e per una società giusta e inclusiva (*Social Pillar* europeo) nel più ampio contesto di adesione all'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, per come delineato nell'Accordo di Partenariato;
- b) l'obiettivo che l'Accordo di Partenariato 2021-2027 assegna al Fondo è quello di consentire ai territori e alle persone di affrontare l'impatto sociale, occupazionale, economico e ambientale della transizione verso un'economia climaticamente neutra;
- c) gli investimenti del PN JTF sono concentrati nelle due aree della Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente. Per ciascuna area sono definiti i relativi Piani territoriali per una transizione giusta, previsti dall'art. 11 del Regolamento UE 2021/1056, disegnati in coerenza con il Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che definisce le linee guida italiane per decarbonizzare l'economia e raggiungere la *climate neutrality* entro il 2050;
- d) detti Piani territoriali per una transizione giusta, uno per l'area del Sulcis Iglesiente e uno per l'area funzionale di Taranto, definiti con il coinvolgimento dei portatori d'interesse istituzionali, economici e sociali, indicano la perimetrazione di ciascuna area di intervento, identificano le sfide sociali, economiche e ambientali e le proposte in merito alle necessità e opportunità di diversificazione economica, riqualificazione professionale e risanamento ambientale. Ciascun Piano valorizza complementarità e sinergie con iniziative già in essere sui territori (es: PNRR, altri programmi territoriali come il Piano Sulcis, CIS Taranto), anche gestite su diversi livelli istituzionali e con gli interventi finanziati a valere sul FESR e sul FSE Plus in attuazione dei rispettivi Programmi regionali e nazionali, in particolare, per gli Obiettivi di Policy 1, 2 (soprattutto in ambito energetico) e 4 (per gli obiettivi specifici in materia di occupazione istruzione, formazione e competenze);
- e) l'area interessata dal PN JTF si riferisce al territorio della Provincia di Taranto;

- f) la natura sperimentale del PN JTF ha visto, fin dalla fase di impostazione del Programma, l'avvio di un serrato confronto tecnico tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Intermedio volto a dare sostanza al partenariato strategico e ad impostare il percorso metodologico di scelta di un numero limitato e motivato di azioni;
- g) il PN JTF è attuato a livello territoriale, secondo quanto condiviso con l'AdG, dall'Organismo Intermedio, individuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2021/1060, nella Regione Puglia;
- h) l'OI Regione Puglia deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PN JTF e dai Regolamenti comunitari;
- i) l'Autorità di Gestione deve assicurare la definizione e il funzionamento delle procedure di gestione e controllo del PN JTF, incluse le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione delle operazioni, lo scambio elettronico dei dati, il circuito finanziario, nonché i criteri per la verifica della capacità dell'OI di svolgere i compiti ad esso delegati, in conformità con le disposizioni normative, comunitarie e nazionali, per il periodo di programmazione 2021-2027;
- j) l'OI Regione Puglia, in quanto rappresentata dall'AdG del PR 2021-2027, possiede l'esperienza amministrativa e tecnica necessarie nella gestione di progetti cofinanziati nonché riguardo alle procedure amministrative necessarie per la selezione, l'attuazione e il controllo;
- k) l'OI Regione Puglia assume l'impegno a dotarsi di un sistema di contabilità separata adeguata per tutte le transazioni relative alla parte di competenza del PN JTF;
- l) l'OI Regione Puglia assume l'impegno di fornire una descrizione puntuale dell'assetto organizzativo esistente, delle competenze del personale e delle dotazioni strumentali ed informatiche ivi compreso l'organigramma dettagliato con il numero di risorse umane interne e le relative funzioni/ruoli assegnate nelle diverse unità organizzative che saranno coinvolte nei compiti assegnati dall'AdG;
- m) sono inoltre previste azioni di rafforzamento per il potenziamento dell'assetto organizzativo e delle competenze del personale;
- n) l'OI Regione Puglia deve implementare il proprio modello organizzativo e di funzionamento, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione, al fine di svolgere

con efficacia i compiti e le funzioni ad esso delegati, in conformità delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali, per il periodo di programmazione 2021-2027;

- o) l'OI Regione Puglia assume l'impegno di esplicitare le azioni di rafforzamento amministrativo che dovranno trovare attuazione presso le proprie strutture, in coerenza con i Piani di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), per le parti di propria competenza.

RITENUTO, pertanto,

di delegare alla Regione Puglia determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati agli articoli dal 72 al 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le linee di attività contenute nel PN JTF e, in particolare, per le attività relative alla Priorità 2. *“Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto”*, di cui alle risorse finanziarie indicate all'art. 6.1 del presente atto.

Tutto ciò premesso si conviene che

Art. 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione del PN JTF (di seguito AdG) - Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione di interventi relativi alla Priorità 2. *“Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto”* del PN JTF, di cui all'art. 6.1 del presente atto.
2. Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la presente Convenzione, per le azioni ricomprese nella Priorità 2. *“Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto”* del PN JTF sopra richiamata, costituisce l'atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate agli articoli dal 72 al 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, così come esplicitate al successivo articolo 5.
3. L'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3 e all'articolo 72 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Art. 3

Obblighi e responsabilità connesse alla delega

1. Gli obblighi e le responsabilità per lo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione.
2. Una volta conferita la delega all'OI attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del PN, assicura la supervisione e la *quality review* delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 2021/1060 e verifica, inoltre, attraverso procedure e modalità che saranno definite e dettagliate nel sistema di gestione e controllo, la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.
3. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.
4. L'OI, nell'esercizio delle suddette funzioni delegate, si impegna ad adottare le iniziative di rafforzamento amministrativo necessarie ad una efficace ed efficiente attuazione del PN JTF, utilizzando anche le risorse di "Assistenza tecnica" di cui alla Priorità 3 e tenendo conto dei contenuti del PRigA del PN JTF e dei PRigA che intervengono sugli OI.

Art. 4

Compiti dell'Autorità di Gestione del PN JTF

1. L'AdG di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060 è Responsabile della gestione del PN JTF allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma, conformemente ai principi del Regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione ed esercita le funzioni di cui agli articoli da 72 a 75 del Reg. (UE) 2021/1060, esclusa la funzione contabile di cui all'articolo 76, in capo all'Ufficio 1 APP dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.
2. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG del PN JTF esercita le funzioni di cui all'articolo 73 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare:
 - a) stabilisce, previa condivisione con gli OI, procedure e criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica

dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, paragrafo 1, TFUE;

- b) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (anche con riferimento a quanto relativo agli strumenti finanziari), ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) verifica che l'OI effettui la selezione delle operazioni nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) - J) dell'art. 73, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1060;
 - d) si riserva di sottoporre il Piano esecutivo di cui al successivo art.5 punto 3 lettera a) a un confronto in seno a un comitato di indirizzo;
 - e) si riserva la possibilità di intraprendere una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni prima dell'approvazione da parte dell'OI.
3. Per quanto concerne la gestione del PN JTF, l'AdG esercita le funzioni di cui all'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare:
- a) garantisce l'esecuzione da parte dell'OI delle verifiche di gestione prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 - basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto – che comprendono verifiche amministrative sulle domande di pagamento (rendicontazioni) presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni;
 - b) garantisce con un'azione di coordinamento e supervisione esercitata attraverso l'Ufficio incaricato delle verifiche di gestione, che dette verifiche di gestione, effettuate dall'OI, siano volte ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che ogni singola operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. L'AdG garantisce inoltre che:
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), l'OI verifichi che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'OI verifichi il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

- c) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, congiuntamente all'OI, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento/rendicontazioni da parte del beneficiario (tale termine potrà essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'OI di stabilire se l'importo è dovuto) nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;
 - d) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati per il PN JTF, anche sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI; vigila, inoltre, che ai sensi dell'articolo 74 anche l'OI ponga in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - e) previene, individua e rettifica le irregolarità e, ove ne venisse a conoscenza, informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi sospette o le frodi, riscontrate nel corso dell'attuazione del PN che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
 - f) conferma, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (UE) 2021/1060, che le spese registrate nei conti siano conformi al diritto applicabile, legittime e regolari, sulla base degli elementi informativi forniti da ciascun OI compresi i risultati delle verifiche di gestione eseguite a norma dell'articolo 74 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - g) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'Allegato XVIII Reg. 2021/1060;
 - h) assicura, in stretta collaborazione con ciascun OI, la partecipazione dei partner pertinenti nell'attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma in conformità dell'articolo 8 del Reg. UE 2021/1060 e del Piano territoriale per una transizione giusta, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3 del Reg. UE 2021/1056.
4. In particolare, con specifico riferimento al sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'art. 69 e agli allegati XIV e XVII del Reg. (UE) 2021/1060:
- a) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari ai fini della sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, comprese le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, i dati su singoli partecipanti alle operazioni e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;

- b) trasmette per via elettronica alla Commissione Europea, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari sulla base dei dati trasmessi da ciascun OI, indicando una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, in conformità all'art. 42 e dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) elabora le informazioni fornite da ciascun OI ai fini della presentazione alla Commissione dei dati di attuazione e della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - d) rende disponibili agli Organismi Intermedi le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
 - e) istituisce, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, sistemi efficaci e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.
5. Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. UE 2021/1060 e all'Allegato IX:
- a) individua il Responsabile della Comunicazione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - b) attua, per quanto di propria competenza, gli obblighi in materia di comunicazione del Programma e adempie, per quanto di propria competenza, agli obblighi di trasparenza dell'attuazione dei fondi e agli obblighi di comunicazione, di cui all'articolo 49 e in conformità del modello di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060;
 - c) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul PN JTF che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma, attraverso il quale – sulla base degli scambi informativi con ciascun OI – poter adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 49, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/1060;
6. Per quanto concerne il sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, l'AdG del PN JTF esercita le funzioni di cui all'articolo 75 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare:
- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce tempestivamente ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi

del PN JTF nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti da ciascun OI;

- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza e supervisiona affinché, analogamente, provvedano in merito gli OI;
- c) avanza al Comitato di Sorveglianza proposte di modifica del PN JTF, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26;
- d) assicura il coinvolgimento e l'aggiornamento continuo del Partenariato al fine di facilitarne lo svolgimento delle funzioni.

7. Per quanto concerne le procedure di gestione e controllo e la gestione finanziaria del PN JTF, l'AdG:

- a) dispone di un sistema di gestione e controllo coerente con quanto previsto dal PN JTF, dall'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ed in linea con i criteri indicati nell'Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con gli indirizzi unionali pertinenti;
- b) fornisce agli OI disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti ad essi delegati, i requisiti fondamentali e le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e della manualistica;
- c) si impegna, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, a rendere disponibili all'OI le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità indicate nel sistema di gestione e controllo del Programma, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- d) si impegna ad informare tempestivamente l'OI su ogni variazione del piano finanziario del PN derivante dalla ripartizione dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 7, 8 e 10 della presente Convenzione;
- e) adotta atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del PN JTF al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- f) propone alla Commissione Europea, d'intesa con gli Organismi intermedi, l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità, a seguito del riesame intermedio di cui all'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060, come indicato al successivo art. 7.

8. Infine, l'AdG:

- a) garantisce le sinergie e la complementarità tra il PN JTF e altri Fondi e strumenti pertinenti, compreso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la Riserva di adeguamento alla Brexit, e, se del caso, il coordinamento con i Programmi Regionali degli OI;
- b) redige un piano di valutazione e monitora gli esiti delle valutazioni per assicurare l'eventuale seguito agli stessi;
- c) nel caso di adozione di strumenti territoriali o di forme di sviluppo locale di tipo partecipativo, garantisce che siano rispettati gli adempimenti di cui agli art. 29, 31, 32, e 33 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- d) assolve ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Compiti dell'Organismo Intermedio delegato

1. L'OI è responsabile della gestione degli interventi finanziati dal PN JTF nel territorio della Provincia di Taranto, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente ai principi del Regolamento finanziario quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. A tal fine, organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite e sotto la supervisione dell'Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti europei e con la pertinente normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.
2. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:
 - a) ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, elabora, congiuntamente all'AdG, procedure e criteri di selezione adeguati, non discriminatori e trasparenti, garantendo l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, paragrafo 1, TFUE;

- b) è responsabile, sotto la supervisione dell'AdG, della selezione delle operazioni, applicando le procedure e i criteri di selezione stabiliti in condivisione con l'AdG ed approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/1060, (anche con riferimento a quanto esaminato per gli strumenti finanziari ove applicabile), nonché assicurando che la selezione sia coerente con quanto previsto dal Programma e con i pertinenti Piani territoriali per una transizione giusta;
 - c) seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario, ove applicabile;
 - d) seleziona e attua le operazioni di importanza strategica di cui all'art. 22, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/1060, per le quali assicura tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento, in particolare per quanto concerne gli obblighi di comunicazione e visibilità;
 - e) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al PN JTF, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PN JTF; presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese ed il conseguimento degli obiettivi e, in generale, rispettino le indicazioni di cui alle lettere da a) a j) dell'art. 73, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - f) individua i beneficiari responsabili dell'attuazione delle operazioni ricomprese tra le tipologie di azioni previste nel Programma;
 - g) fornisce ai beneficiari indicazioni contenenti le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - h) contribuisce, nel quadro di riferimento di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, all'organizzazione delle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale.
3. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:
- a) Presenta d'accordo con il territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per l'approvazione dell'AdG, un "Piano Esecutivo" degli interventi che intende realizzare (in base allo schema di cui all'Allegato 1) e fornisce le

informazioni e i dati relativi ai progressi compiuti nell'ambito del Piano relativamente al raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali. Tale Piano Esecutivo sarà aggiornato e presentato all'AdG, nel caso di riprogrammazioni – anche solo parziali – che comportino modifiche sostanziali allo stesso;

- b) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- c) esegue, sotto la supervisione e il coordinamento dell'AdG, le verifiche di gestione prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98 - basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto - che comprendono verifiche amministrative sulle domande di pagamento/rendicontazioni presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, assicurando la separazione delle funzioni in caso di operazione a titolarità dell'OI. In particolare, dette verifiche di gestione sono volte ad accertare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; inoltre:
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), verifica che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), verifica il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- d) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, congiuntamente all'AdG, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (tale termine potrà essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non gli consentano di stabilire se l'importo sia dovuto) nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;
- e) pone in atto le misure e procedure antifrode tenendo conto dei rischi individuati per il PT dall'OI e per il PN dall'AdG e collabora con la stessa fornendo tutti gli elementi informativi utili ad effettuare un'accurata valutazione dei rischi;

- f) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le frodi sospette riscontrate a seguito delle verifiche di gestione di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure definite dall'AdG;
 - g) assicura all'AdG le informazioni utili per la redazione della dichiarazione di gestione in conformità del modello di cui all'Allegato XVIII del Reg. (UE) 2021/1060;
 - h) ove applicabile, per le operazioni PPP esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.
4. In particolare, l'OI con specifico riferimento al sistema elettronico per lo scambio di dati di cui all'art. 69 e agli allegati XIV e XVII del Reg. (UE) 2021/1060:
- a) utilizza il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, istituito dall'AdG, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, comprese le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso i dati su singoli partecipanti alle operazioni e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti;
 - b) mette a disposizione dell'AdG e trasmette per via elettronica, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari cumulati utili all'AdG per formulare una previsione degli importi per i quali prevede di presentare domanda di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 e dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) fornisce all'AdG le informazioni utili ai fini della presentazione alla Commissione dei dati di attuazione e all'elaborazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) 2021/1060, per le parti di propria competenza;
 - d) trasmette all'AdG, anche attraverso il sistema informativo, le richieste per il rimborso delle spese/rendicontazioni dei beneficiari e adempie a tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060;

- e) assicura l'impiego dei sistemi e procedure disposti dall'AdG, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, atti a garantire che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.
5. In particolare, l'OI con specifico riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, comunicazione e visibilità di cui agli artt. 47, 49 e 50 del Reg. UE 2021/1060 e all'Allegato IX:
- a) attua, per quanto di propria competenza, le azioni e gli obblighi in materia di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione del Programma, di cui all'articolo 49 e in conformità del modello di cui all'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - b) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - c) garantisce all'AdG la disponibilità dei dati, per la parte di competenza, per l'alimentazione del sito web del PN JTF e poter adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 49, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/1060; predispone idoneo collegamento con il proprio sito istituzionale della Regione ..., per garantire una adeguata visibilità al PN JTF.
6. Per quanto concerne il contributo al sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, l'OI:
- a) fornisce tempestivamente all'AdG le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti nel sostegno al lavoro del Comitato di Sorveglianza, in particolare, fornisce i dati relativi ai progressi del PN JTF nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi, comprese le informazioni in merito ai progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
 - b) supporta l'AdG nel dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza;
 - c) collabora con l'AdG per l'elaborazione di proposte di modifica del PN JTF e l'aggiornamento continuo del Partenariato al fine di facilitarne lo svolgimento delle funzioni;

d) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PN JTF.

7. Per quanto concerne le procedure di gestione e controllo del PN JTF e la gestione finanziaria, l'OI:

- a) definisce e adotta un proprio modello organizzativo e di funzionamento in grado di assolvere con efficacia alle funzioni ed ai compiti delegati dall'Autorità di gestione, coerente con quanto previsto dal PN JTF, dall'articolo 69, par. 11 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, con i requisiti fondamentali e le specifiche stabilite dall'AdG nel sistema di gestione e controllo ed in linea con i criteri indicati nell'Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dagli indirizzi unionali pertinenti, inclusa la manualistica e gli strumenti di controllo per le verifiche di propria competenza;
- b) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche significative al proprio modello organizzativo e di funzionamento, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della nuova struttura organizzativa proposta al sistema di gestione e controllo del Programma;
- c) definisce, ai fini del pagamento delle spese da sostenere e del rimborso delle spese sostenute in attuazione delle operazioni che beneficiano del PN, modalità organizzative e procedurali per assicurare lo svolgimento delle verifiche di gestione, conformemente al diritto applicabile, al Programma nazionale e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto del principio di separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;
- d) garantisce che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- e) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, garantisce la disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (UE) 2021/1060, ovvero che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario;
- f) effettua scelte e adotta atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del PN JTF al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;

- g) fornisce la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti comunitari, in particolare all'AdG, all'Autorità di audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei conti europea.

8. Infine, l'OI:

- a) ricerca sinergie tra il PN JTF e altri strumenti pertinenti (per esempio per Taranto il CIS Taranto; per il Sulcis Iglesiente il Piano Sulcis), compreso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la Riserva di adeguamento alla Brexit, ove applicabili, assicurando l'assenza del doppio finanziamento;
 - b) collabora con l'AdG per la redazione del Piano di valutazione e il monitoraggio degli esiti delle valutazioni per assicurare l'eventuale seguito agli stessi;
 - c) nel caso di adozione di strumenti territoriali o di forme di sviluppo locale di tipo partecipativo, garantisce che siano rispettati gli adempimenti di cui agli art. 29, 31, 32, e 33 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - d) nel caso di finanziamento di misure di sostegno tramite strumenti finanziari: effettua una valutazione ex-ante secondo gli elementi obbligatori previsti dal Regolamento e/o avvalendosi delle valutazioni ex-ante eseguite per il periodo 2014-2020 aggiornate secondo necessità, anche al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formulazione degli strumenti finanziari; tenere contabilità separate o adottando un codice contabile specifico; stabilire i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico previsto da Regolamento 2021/1060.
9. L'OI assolve ad ogni onere ed adempimento previsto dalla normativa in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e fornisce collaborazione, per la parte di competenza, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG. In particolare, fornisce la necessaria collaborazione in sede di svolgimento dei controlli di quality review da parte dell'AdG nonché da parte di tutti gli altri soggetti responsabili dei controlli (AdA, Commissione Europea, ECA, ecc.).

Art. 6

Risorse attribuibili e circuito finanziario

1. Per l'attuazione degli interventi sopra richiamati sono attribuibili all'OI Regione Puglia le risorse del PN JTF, relative alla Priorità 2. *“Sostegno alla transizione della Provincia di*

Taranto” Obiettivo specifico: “JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050, basati sull’accordo di Parigi (JTF)”, per un importo complessivo pari ad 803.610.021 € comprensive della dotazione di assistenza tecnica e dell’importo di flessibilità.

2. Per quanto concerne l’effettiva assegnazione delle risorse del PN, l’AdG procederà all’attribuzione delle stesse, comprensiva dell’importo di flessibilità che sarà possibile utilizzare solo successivamente sulla base delle verifiche regolamentari previste, di cui al successivo art.7, anche con riferimento ai contenuti del Piano Esecutivo che l’OI, entro 30 gg dalla sottoscrizione dell’atto di delega, deve trasmettere d’accordo con il territorio in base allo schema di cui all’Allegato e nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 5, par. 3, lett. a) della presente convenzione), al termine della sua valutazione del Piano Esecutivo dell’OI Regione Puglia eventualmente anche in sede di Comitato d’indirizzo.
3. Le risorse del PN, sia per la quota comunitaria sia per la quota nazionale, sono messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), su apposita contabilità speciale gestita dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
4. Per l’attuazione del PN JTF ed ai fini del pagamento delle spese che i beneficiari sono chiamati a sostenere nonché ai fini del rimborso delle spese già sostenute dai beneficiari in attuazione delle operazioni selezionate nell’ambito del PN, l’OI Regione Puglia si obbliga a seguire il circuito finanziario così come dettagliato nel Sistema di Gestione e Controllo dell’AdG e nella relativa manualistica e ad utilizzare il Sistema Informativo del PN JTF.
5. L’AdG – nei limiti delle risorse del PN JTF disponibili sul proprio conto di contabilità speciale provvederà a trasferire le somme richieste sul conto di tesoreria dell’OI Regione Puglia, previo esame e verifica dell’esistenza delle condizioni indicate nel presente atto e nel Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 7

Importo di flessibilità

1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo dell'importo di flessibilità di cui di cui all'art. 86 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060, ciascun OI, per quanto di propria competenza, è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Programma.
2. Considerato che, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'importo di flessibilità è definitivamente assegnato al Programma, soltanto dopo l'adozione della decisione della Commissione Europea, in seguito al riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/1060 e a partire dal 2025; tale importo viene ripartito all'interno del singolo Piano territoriale, tenuto conto dei progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/199 e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n.2021/1060.

Art. 8

Disimpegno

1. Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del PN JTF ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere tempestivamente, tramite sistema informativo, le risultanze e tutti i dati pertinenti delle verifiche di gestione eseguite nonché delle valutazioni dei rischi individuati ex ante e per iscritto, conformemente a quanto previsto dalle procedure di gestione e controllo del Programma, nel rispetto dei target di spesa, assegnati periodicamente dall'AdG.
2. In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 105 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal PN sarà ripartito al o agli Organismi intermedi che non hanno raggiunto i target di spesa previsti, tenuto conto delle eccezioni alle regole di disimpegno di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 2021/1060 e della procedura di disimpegno di cui all'art. 107 del Reg. (UE) 2021/1060.
3. Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1056, in deroga all'articolo 105 del Regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2023, dell'impegno dell'AdG di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.

Art. 9

Recuperi

1. Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza del beneficiario o dell'OI, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione.
3. L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art. 10

Rettifiche finanziarie

1. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 e all'Allegato XXV del Reg. (UE) n. 2021/1060, calcolate a tasso forfettario ed estrapolate applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi, in funzione delle risorse attribuite, tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi.
2. In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'articolo 13 del Reg. 2021/1056, calcolate a tasso forfettario o estrapolate applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria.
3. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art. 11

Modifiche e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2021 – 2027.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Allegati:

1. Schema di Piano Esecutivo, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5, par. 3, lett. a) della presente Convenzione e Modello a).

Roma, 03/10/2023

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Autorità di gestione del PN JTF
Dott. Giorgio Martini

Regione Puglia
Organismo Intermedio
Autorità di gestione del PR FESR
FSE+ 2021-2027
Dott. Pasquale Orlando

** La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*